1951 **Estratto**

dal suo originale esistente nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Trani

(2ª *pubblicazione*)

Al seguito di domanda presentata dal signor Giuseppe Cirilli, procuratore dalla signora Maria Giuseppa De Nittis, vedova del signor Arcangelo Lauro, i signori Pietro, Gennaro, Salvatore, Gaetano, Vincenzo, Francesco, Paolo e Fortunata Lauro, tutti figli del detto signor Arcangelo, non che il signor Cesare Cafiero, marito di quest'ultima, ed al seguito ancora della correlativa requisitoria scritta in data del ventiquattro marzo mille ottocento settantuno, trovasi emessa la seguente deliberazione:

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno ventotto marzo in Trani,

Riunita la prima sezione del tribunale civile e correzionale nella camera di consiglio, intervenendo i sigg. Giovanni Francesconi presidente, Achille Bonghi e Salvatore Petrignani giudici;

Sull'affare iscritto a ruolo di quelli particolari di camera di consiglio relativo alla domanda avanzata dalla signora Maria Giuseppa De Nittis, vedova del signor Arcangelo Lauro, Pietro Gennaro, Salvatore, Gaetano, Vincenzo, Francesco Paolo e Fortunata Lauro, tutti figli del detto sig. Arcangelo, nonchè il sig. Cesare Cafiero, marito di quest'ultima, colla quale chiedono che il tribunale ordini che l'annua rendita di lire cinquemila ottocento venti iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa di Arcangelo Lauro sia ripartita ed intestata nel modo indicato nella stessa;

Udito il rapporto fatto dal giudice delegato signor Petrignani;

Veduta la soprascritta dimanda e gli atti enunciati nella stessa, nonchè la requisitoria del Pubblico Ministero emanata sull'oggetto,

Il tribunale deliberando uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero della quale adotta i motivi e le considerazioni, ordina che l'annua rendita di lire cinquemila ottocento venti, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa di Arcangelo Lauro sotto il numero diciassettemila novantacinque, sia ripartita ed intestata nel seguente modo:

Per la sola proprietà a favore:

1° Di Pietro Lauro per annue lire ottocento quaranta . . . . L. 840

2° Di Fortunata Lauro per lire ottocento venticinque . . . . » 825

Col vincolo dotale sotto l'amministrazione del marito.

3° Di Gennaro Lauro per lire ottocento trenta . . . . . . » 830

4° Di Salvatore Lauro per lire ottocento trenta . . . . . . » 830

5° Di Francesco Paolo Lauro per lire ottocento trenta . . » 830

6° Di Gaetano Lauro per lire ottocento venticinque . . . » 825

7° Di Vincenzo Lauro per lire trecento trentacinque . . . » 335

In uno lire cinquemila trecento quindici . . . . . L. 5315

Tutte le suddette partite saranno intestate pel semplice usufrutto a favore della signora Maria Giuseppa De Nittis, sua vita naturale, serbando il letto vedovile, sia con altrettanti certificati, sia con un solo per lire cinquemila trecento quindici.

8° Di Vincenzo Lauro in proprietà ed usufrutto lire cinquecento cinque . . . . . . » 505

Totale lire cinquemila ottocento venti . . . . . . L. 5820

Fatto e deliberato nel sopradetto dì, mese ed anno.

Firmati: Giovanni Francesconi, A. Bonghi, Petrignani, Mastromarino, vicecancelliere aggiunto.

Quietanza N. 2207.

Per l'annotazione del ricorso L. 15

Per un foglio di carta aggiunto alla presente . . . . . . » 1 20

Per il provvedimento . . . » 3 00

Totale lire quattro e centesimi trentacinque . . . . . L. 4 35

F. Biancolillo.

Per estratto conforme,

Rilasciato al procuratore sig. Giuseppe Cirillo, oggi li 27 aprile 1871.

Il cancelliere del tribunale
Francesco Biancolillo.

Resta diffidato chiunque creda di avervi interesse ad opporsi ne'termini e modi di legge.

Notificanza.

(2ª *pubblicazione*)

Sulla domanda delli signori Giovanni e Delfino fratelli Piacenza, residenti in Torino, il tribunale civile e correzionale della stessa città addì 28 aprile 1871 pronunciava il seguente decreto:

« Udita la relazione del signor giudice delegato in camera di consiglio,

« Dichiara spettare esclusivamente alli Giovanni e Delfino fratelli fu Carlo Piacenza, quali unici eredi particolari del Francesco fu Pietro Piacenza, la proprietà assoluta dei tre certificati del Debito Pubblico e loro accessorii, cioè:

« Quello col n. 53120 della rendita di lire 75.

« Quello col n. 53121 della rendita di lire 125.

« Quello col n. 53122 della rendita di lire 125

« Ordina la cancellazione delle tre annotazioni esistenti sui detti certificati per poterli convertire in altri al portatore e della stessa rendita. »

Firmati in originale: Brizio presidente, e Perinciolí vicecancelliere.

Si richiede tale pubblicazione a mente e per gli effetti previsti dall'art 89 del regolamento sul Debito Pubblico approvato con R. decreto 8 ottobre 1870.

Torino, 2 maggio 1871.

1888 Barberis, proc.

Dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile d'Ivrea con sua sentenza 13 andante aprile, sull'instanza della Girodo Maria Giovanna moglie di Piasotto Gio. Antonio, residente a Tavagnasco, dichiarò l'assenza delli Girodo Domenico, Giacomo e Giovanni fratelli fu Gio. Antonio da Tavagnasco, mandando la medesima notificarsi ed inserirsi ai termini di legge.

Ivrea, li 19 aprile 1871.

1552 Riva, caus. capo.

1939 **Decreto.**

(2ª *pubblicazione*).

Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della nazione re d'Italia

Il tribunale civile di Caltanissetta, composto dai signori avv. Carlo Pavone presidente, Antonino Leonardi ed Ignazio Borro giudici, assistendo il vicecanc. Agostino Enrico La Pera;

Riunito nella camera del consiglio;

Visto il ricorso a firma del procuratore legale signor Calogero Pugliese con cui il reverendo parroco D. Elia Mingrino fu Luciano, D. Giuseppe e Dª Gaetana Mingrino del fu Luciano, Santi Fazzi e Mingrino fu Giovanni, quali eredi universali testamentari del rispettivo fratello e zio massaro Luciano Mingrino del fu Luciano, nonchè il signor D. Salvatore La Paglia del fu Vincenzo, domiciliati in Castrogiovanni, espongono che piacesse al tribunale ritenere che i coeredi Mingrino e Fazzi, unici e soli eredi del fu Luciano Mingrino fu Luciano, hanno trasferito cogli atti del 3 febbraio 1869 e 15 giugno 1870 la rendita di lire 125 sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, di N. 17897, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo.

In conseguenza ordini che il direttore generale del Gran Libro del Debito Pubblico trasferisca la detta rendita di N. 17897, intestata al fu Luciano Mingrino del fu Luciano da Mistretta, ed appartenente agli esponenti Mingrino e Fazzi, quali soli eredi del detto fu Luciano giusto il di costui testamento 30 agosto 1854, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo, cui detta rendita fu venduta coll'atto del 15 giugno 1870, intestando la detta rendita al detto signor La Paglia;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in data 13 corrente mese, con cui ha chiesto doversi secondare la domanda;

Letti i documenti prodotti ed inteso il rapporto del giudice sig. Borro;

Appartatosi il vicecancelliere aggiunto;

Attesochè risulta, che con testamento del 30 agosto 1854, notaro Francesco Paolo Vito da Castrogiovanni, l'or defunto Luciano Mingrino di Luciano istituiva a' suoi eredi e legatari universali i ricorrenti suoi fratelli parroco D. Elia massaro Gaetano, D. Giuseppe e Dª Gaetana Mingrino, nonchè il massaro Santo Fazzi Mingrino del fu Giovanni e della vivente sorella di esso testatore D. Gesualdo per egual parte e porzione fra di loro, e detto testatore cessava di vivere addì 28 aprile 1863;

Attesochè fra i beni componenti la eredità del defunto vi era un'annua rendita di lire 125, iscritta al n. 17897, sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia;

Attesochè con atto del 3 febbraio 1869, rogato dal detto notaro Vito, il parroco D. Elia Mingrino, uno dei coeredi, si rendeva acquisitore di detta rendita dal potere degli altri di lui quattro coeredi Fazzi e Mingrino;

Attesochè per altro atto del 15 giugno 1870 il reverendo parroco Mingrino faceva vendita della totalità di detta rendita a favore del ricorrente Salvatore La Paglia, come risulta dalla dichiarazione apposta al tergo di detta vendita, nonchè dall'atto precitato del 15 giugno 1870, notaro Basilio Torregrossa;

Attesochè dall'atto di notorietà redatto dal pretore di Castrogiovanni il 6 agosto 1870, rilevasi che il detto defunto Luciano Mingrino non lasciò altri eredi che i detti ricorrenti Fazzi e Mingrino;

Attesochè indi a ciò è giusto che si emettono da questo collegio le analoghe provvidenze tendenti ad effettuare il trasferimento di detta rendita in favore del ricorrente D. Salvatore La Paglia;

Uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero,

Ritiene, che i coeredi Mingrino e Fazzi, unici e soli eredi del fu Luciano Mingrino, hanno trasferito cogli atti del 3 febbraio 1869 e 15 giugno 1870 la rendita di lire 125 sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, di n. 17897, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo,

Ordina di conseguenza, che il direttore generale del Gran Libro del Debito Pubblico trasferisca la detta rendita di n. 17897, intestata al fu Luciano Mingrino del fu Luciano, da Mistretta, ed appartenente agli esponenti Mingrino e Fazzi, quali soli eredi del detto fu Luciano Mingrino, giusto il di costui testamento del 30 agosto 1854, al signor D. Salvatore La Paglia fu Vincenzo, cui detta rendita fu venduta coll'atto del 15 giugno 1870, intestando la detta rendita al detto signor La Paglia.

Così deliberato nella camera di consiglio, oggi in Caltanissetta li 17 marzo 1871.

Carlo Pavone - Antonio Leonardi - Ignazio Borro - Enrico La Pera.

N. 1335, regº di percezione, dì 27 marzo 1871.

Specifica: Carta, L. 1 20 - Dritto, L. 3 - Marca regº, L. 1 20 - Repertorio, L. 20 - Sono L. 5 60 - M. Bruno.

Per copia conforme che si rilascia al procuratore legale signor Pugliese.

Oggi in Caltanissetta, li 22 aprile 1871.

Il cancelliere: Ang. Genovesi.

Avviso.

(3ª *pubblicazione*)

Con l'espediente volontario del tribunale di Napoli del dì 12 dicembre 1870 il signor Giovanni Spena fu Giovanni, di Frattamaggiore, fu autorizzato ad alienare le lire 110 di rendita sul Gran Libro, intestata a Spena Barbara fu Angelo, vedova di Coppola Francesco, sotto al n. 117856, come unico erede, giusta il suo unico testamento olografo del dì 8 novemb. 1869

1706 Ferro Gennaro, proc.

Notificazione.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dall'art. 111 del regolamento 8 ottobre 1870, numero 5943, si porta a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Arezzo, adunatosi in Camera di consiglio, con suo decreto del dì 6 aprile 1871, esente da registro, dichiarò:

Spettare a Giovanni Battista Aguzzi e ai di lui figli Ernesto, Raffaello, Alberto, Francesco, Pietro, Irene e Amalia, residenti in Monte San Savino, quali eredi *ab intestato* del fu Claudio Aguzzi, il diritto di reclamare ed ottenere la restituzione del deposito delle lire 600 risultanti dalla cartella di deposito n. 24720, al padre per un terzo, ed ai fratelli e sorelle Aguzzi in porzioni eguali.

Arezzo, il 1° maggio 1871.

1897 Dott. Domenico Ficai, proc.

Intendenza di Finanza di Bari

Avviso d'asta

per l'appalto alla riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Gioia del Colle.

Dovendosi d'ordine del Ministero delle finanze provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Gioia del Colle, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa dal 1° agosto 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato con Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel detto comune di Gioia del Colle è di lire sessantamila (L. 60,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno di sabato 10 giugno prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale al sesto dell'importo del canone di un anno attribuito al detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo di provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Sia presso quest'Intendenza che presso le sottoprefetture di questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere, nei quali, per disposizione datane dal Ministero delle finanze, resta modificato l'art. 5, riducendosi ad un semestre soltanto di canone la cauzione definitiva, cioè a lire 30,000, e resta pure soppresso l'articolo 12 in quanto riguarda la clausola risolutiva del contratto per variazioni legislative delle tariffe, o del sistema di riscossione.

8. La scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione sarà inviata all'Intendenza di finanza dalla Regia prefettura della provincia, a ciò delegata dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso sulla scadenza del periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele o di partiti sigillati.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere, ferma sempre la riduzione della cauzione nel limite suespresso.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'art. 122 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Piccolo Corriere* nel quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Bari, addì 17 maggio 1871.

2098 *L'Intendente*: MUFFONE.

Intendenza di Finanza di Bari

Avviso d'asta

per l'appalto alla riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Corato.

Dovendosi d'ordine del Ministero delle finanze provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Corato, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa dal primo agosto 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel detto comune di Corato è di lire ottantottomila (L. 88,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto del 4 settembre 1870, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno di sabato 10 giugno prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale al sesto dell'importo del canone di un anno attribuito al detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo di provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Sia presso quest'Intendenza che presso le sottoprefetture di questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere, nei quali, per disposizione datane dal Ministero delle finanze, resta modificato l'articolo 5, riducendosi ad un semestre soltanto di canone la cauzione definitiva, cioè a lire 44,000, e resta pure soppresso l'art. 12 in quanto riguarda la clausola risolutiva del contratto per variazioni legislative delle tariffe o del sistema di riscossione.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà inviata all'Intendenza di finanza dalla Regia prefettura della provincia, a ciò delegata dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso sulla scadenza del periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele, o di partiti sigillati.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere, ferma sempre la riduzione della cauzione nel limite suespresso.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'art. 122 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Piccolo Corriere* nel quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Bari, addì 17 maggio 1871.

2097 *L'Intendente*: MUFFONE.

Diffidamento.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile d'Ivrea, sull'instanza di Pitti Gioanni ed Alessandro fratelli fu Domenico, residenti a Borgofranco Canavese, emanava il 25 aprile 1871 decreto col quale, ritenuta la qualità nelli instanti di unici eredi del Pitti Isidoro fu Domenico, deceduto il 12 luglio 1870 in Gaeta, ed in esecuzione delli articoli 102 e seguenti del regolamento per l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 8 settembre 1870, numero 3692,

Autorizzava l'Amministrazione del Debito Pubblico (Cassa centrale dei depositi e prestiti) a restituire ai detti fratelli Pitti Gioanni ed Alessandro fu Domenico il deposito di lire tremila portato da polizza n. 3692, in data 20 febbraio 1865, intestata a Pitti Isidoro fu Domenico della 4ª legione dei carabinieri reali, da essere diviso tale capitale, in un colli interessi, metà per caduno.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che contro tale decreto è ammessa l'opposizione a senso del regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Ivrea, 9 maggio 1871.

1895 P. Peyla.

Cassa centrale di risparmi e depositi.

Terza denunzia di una cartella di deposito smarrita segnata di n. 6175, sotto il nome di Boldini Giovanni, per la somma di lire 1050.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra la suddetta cartella sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante, e glie ne sarà pagato l'importare a forma della sentenza proferita dalla Corte d'appello di Firenze sotto il 20 maggio 1859.

Firenze, li 25 maggio 1871. 2129

Cassa centrale di risparmi e depositi

Prima denunzia di un libretto smarrito segnato di n. 117,375 della serie terza, sotto il nome di Martelli Pietro, per la somma di lire 84.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritti sopra il suddetto libretto sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 23 maggio 1871. 2131

Nº 96.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

Avviso d'asta.

Il simultaneo incanto tenutosi il 19 maggio corrente da questa Direzione generale delle acque e strade e dalla Regia prefettura di Lecce, essendo andato deserto, si addiverrà alle ore 12 merid. di lunedì 12 giugno p. v., in una delle sale dei surriferiti uffizi, dinanzi i rispettivi capi, simultaneamente ad una second'asta, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto dei lavori e provviste occorrenti al completamento del Porto di Gallipoli, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 864,379.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una) debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il migliore obiatore, qualunque sia il numero delle offerte, perchè sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto generale e speciale in data 25 settembre 1866, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Lecce.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di anni cinque successivi.

I pagamenti saranno fatti a rate di lire 20,000 in proporzione dell'avanzamento dei lavori, e sotto la ritenuta a guarentigia, prescritta dall'art. 33 del capitolato, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà nel corso di otto mesi dalla regolare ultimazione di tutte le opere.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle casse di tesoreria provinciale dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 4200 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, entro il termine di giorni quindici da quello dell'avvenuto definitivo deliberamento, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 8,400 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico dello Stato, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine sopra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Firenze e Lecce.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Firenze, 22 maggio 1871.

Per detto Ministero

2103 A. Verardi, Caposezione.

Intendenza di Finanza di Bari

Avviso d'asta

per l'appalto alla riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Castellana.

Dovendosi d'ordine del Ministero delle finanze provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Castellana, si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa dal primo agosto 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827 e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere.

3. Il canone annuo pel detto comune di Castellana è di lire diciottomila (lire 18,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso quest'Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, aprendo l'asta alle ore dodici meridiane del giorno di sabato 10 giugno prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda d'offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale al sesto dell'importo del canone di un anno attribuito al detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo di provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Sia presso quest'Intendenza, che presso le sottoprefetture di questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere, nei quali, per disposizione datane dal Ministero delle finanze, resta modificato l'articolo 5, riducendosi ad un semestre soltanto di canone la cauzione definitiva, cioè a lire novemila, e resta pure soppresso l'art. 12 in quanto riguarda la clausola risolutiva del contratto per variazioni legislative delle tariffe o del sistema di riscossione.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà inviata all'Intendenza di finanza dalla Regia prefettura della provincia, a ciò delegata dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso sulla scadenza del periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'articolo 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele, o di partiti sigillati.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere, ferma sempre la riduzione della cauzione nel limite suespresso.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'art. 122 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, e nel giornale *Il Piccolo Corriere* nel quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Bari, addì 17 maggio 1871.

2096 *L'Intendente*: MUFFONE

Dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Pinerolo con suo decreto 3 corrente mese, sull'instanza di Marianna Michialin Salomon moglie assistita di Enrico Eynard, residente a Torre Pellice, ammessa al beneficio della gratuita clientela per decreto 10 scorso marzo, mandò al pretore di Torre Pellice di assumere informazioni sull'assenza di Federico Michialin Salomon fu Pietro e di Carolina Michialin Salomon fu Salomon Ludovico, già domiciliati a Torre Pellice, e ciò per gli effetti previsti dall'art. 23 e seguenti del Codice civile.

Pinerolo, 10 aprile 1871.

1534 F. Badano, vice canc.

Avviso.

Il cancelliere della pretura del terzo mandamento di Firenze rende noto che con atto del dì 13 maggio corrente il signor Lodovico Boncinelli, negoziante domiciliato in Firenze, qual mandatario generale del reverendo signor William Penfold, domiciliato a Londra, in ordine all'atto del 28 aprile decorso, debitamente legalizzato e registrato a Firenze, ha accettato, nell'interesse del suddetto suo rappresentato, con benefizio d'inventario l'eredità relitta dal signor Giovanni Baroncelli, morto in via dei Serragli di questa città nel 27 marzo decorso.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 22 maggio 1871.

2112 P. Bozzolini, canc.

2054 **Estratto**

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

(1ª *pubblicazione*).

Sulla domanda dei signori reverendo Domenico, Benedetto, Giuseppe e Pietro Lanna del fu Isacco, il tribunale suddetto ha deliberato come segue:

Numero d'ordine 3, 2ª sezione.

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio, sul rapporto del giudice delegato, uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina che la rendita di annue lire 315 iscritta al Gran Libro in testa di Isacco Lanna fu Abramo, contenuta nel certificato del 31 dicembre 1862 al n. 58994, sia dal Gran Libro trasferita in tre certificati, distinti cioè:

Il primo di annue lire 105 in favore di Benedetto Domenico Lanna fu Isacco.

Il secondo di annue lire 105 in favore di Giuseppe Lanna fu Isacco.

Ed il terzo di simili annue lire 105 in favore di Pietro Lanna fu Isacco.

Tutti liberi e senza condizione alcuna.

Così deliberato dai signori:

Cav. Leopoldo De Luca, vicepresidente, col titolo e grado di consigliere di corte d'appello, cav. Francesco Errico Giordano e Giacomo Marini giudici il dì 6 febbraio 1871.

Firmati: Leopoldo De Luca - Raffaele Longo, vicecancelliere.

Specifica:

Carta . . . . L. 1 20

Facciate N. 2 . . . . . . » 1 60

Marca e repertorio . . . » 1 40

Totale . . . L. 4 20

Si rilascia al procuratore sig. Federico Fusco, oggi 9 maggio 1871.

Per copia conforme:

Pel sost. proc. del Re canc.
Natal, vicecanc.

2055 **Estratto**

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

(1ª *pubblicazione*).

Sulla dimanda del signor Francesco Roessinger nella qualità di procuratore e mandatario speciale della signora Giuseppa e Sebastiano Leprena, il tribunale ha deliberato come appresso:

Numero d'ordine 279, 4ª sezione.

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico che del certificato del 5 aprile 1862 di annue lire 440, sotto il numero 4407 e numero 2421 del registro di posizione in testa di Martin Maria Francesca Adelaide del fu Tommaso, domiciliata in Napoli, intesti lire 220 alla signora Sebastiano Caterina Antonietta Leprena fu Claudio di Napoli e lire 220 alla signora Giuseppa Adelaide Francesca Leprena fu Claudio vedova di Giuseppe Bregi, domiciliata in Napoli.

Così deliberato dai signori:

Giuseppe Cangiano, vicepresidente - Francesco Verde e Ruggiero Lomonaco giudici, il dì 10 ottobre 1870.

Firmati: Giuseppe Cangiano - Luigi Jannuzzi, vicecancelliere.

Specifica:

Carta . . . . L. 1 20

Scritturazione . . . . . » 60

Marca e repertorio . . . » 1 40

Totale . . . L. 3 20

Si rilascia al procuratore signor Federico Fusco, oggi 9 maggio 1871.

Per copia conforme:

Pel sost. proc. del Re canc.
Natal, vicecanc.

Avviso. 2126

(1ª *pubblicazione*).

Regio tribunale civile di Bologna, sezione seconda.

Sentito in camera di consiglio composta dei signori avvocati Rodolfo Marchesini vicepresidente, Alessandro Catani e Carlo Pradelli giudici, il rapporto fatto dal prelodato signor vicepresidente dell'avanti esteso ricorso avanzato a nome di Angela Babini in Demaria, e dei documenti che vi sono uniti;

Vedute le relative conclusioni del Pubblico Ministero in data diciotto corrente aprile,

Omissis, ecc.,

Per questi motivi

Autorizza la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in nome di Angela Babini del fu Giovanni Pellegrino moglie di Cesare De Maria, domiciliata a Bologna, della rendita inscritta all'autore della successione Babini Giovanni Pellegrino a carico già del Governo pontificio, segnata col n. 32365, avente il numero di registro 15794, per l'annuo frutto di scudi romani 11 50, pari a lire italiane 61 e centesimi 18, riconosciuta dal Governo al n. 1231, mandando alla ricorrente di uniformarsi a quanto è prescritto nell'articolo 89 del citato Regio decreto.

Bologna, ventidue aprile milleottocentosettantuno (1871).

Per detto tribunale,

Il vicepresidente: Marchesini.

P. De Pietro, canc.

Avviso.

(1ª *pubblicazione*).

Con deliberazione del tribunale civile e correzionale di Palermo sotto il dì 31 marzo corrente anno fu ordinato che la rendita di lire cento settantacinque contenuta nei due certificati di n. 46949 e 46734, intestati a favore della fu Pollaci Emmanuele fu Salvatore, domiciliata in Palermo, sia ora dalla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia tramutata e traslatata in cartelle al portatore.

Palermo, 18 maggio 1871.

2139 Cavarretta Procida Giovanni.

COMMISSARIATO GENERALE del primo dipartimento marittimo

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che ad 1 ora pom del giorno 9 giugno 1871 p. v. si procederà alla Spezia, nella sala degli incanti, sita negli uffici del Commissariato generale, posti nella casa già Perasso presso la darsena interna dalla parte di ponente, avanti il commissario generale a ciò delegato dal Ministero della marina all'appalto della

Riduzione di 2250 tonnellate di ghisa vecchia in 900 tonnellate di piastre di corazzatura per lire 450,000.

Le suddette tonnellate 2250 si compongono di 750 tonnellate ghisa vecchia in cannoni e 1500 tonnellate ghisa vecchia in proietti.

Il prezzo d'appalto per detta riduzione è di lire 50 per 100 chilogrammi di piastre nuove forate, piallate, pronte ad essere collocate a posto qualunque sia la loro forma.

La consegna delle suddette 2250 tonnellate di ghisa avrà luogo nel R. arsenale di Spezia.

La consegna delle piastre si dovrà fare sulle calate degli arsenali di Spezia o di Napoli a seconda delle indicazioni che saranno date dalla R marina.

Le più dettagliate condizioni d'appalto sono visibili nel suddetto ufficio del Commissariato generale e presso il Commissariato di marina in Genova in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile pel ribasso del ventesimo è fissato a giorni 20 decorrendi da 1 ora pom. del giorno del deliberamento.

L'appalto formerà un solo lotto.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui il quale nel suo partito firmato e suggellato avrà offerto sul prezzo d'asta un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministero della marina in una scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Per garanzia dell'impresa e per essere ammessi a licitare si dovrà depositare la somma di lire 45,000 in contanti o in cartelle del debito pubblico al prezzo corrente, nel giorno in cui si eseguirà il deposito.

Per essere ammessi a concorrere all'appalto bisognerà inoltre soddisfare alle seguenti condizioni.

Pei nazionali non saranno ammessi che i rappresentanti di qualche stabilimento metallurgico dello Stato pel quale risulti da un certificato di una delle Direzioni delle costruzioni navali che esso possiede i mezzi per eseguire la fabbricazione di dette piastre.

Per gli esteri non saranno ammessi che i rappresentanti di quei stabilimenti che sono ammessi a concorrere per le provviste di piastre di corazzatura per le marine militari in Francia od in Inghilterra. Dovranno a tal uopo presentare un certificato del ministero della marina di Francia o dell'ammiragliato inglese, legalizzato dalle legazioni italiane a Parigi ed a Londra

Le offerte per questa impresa saranno eziandio ricevute entro scheda sigillata al Ministero di marina ed ai Commissariati degli altri dipartimenti marittimi; avvertendo però che delle offerte medesime non sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a questo Commissariato prima dell'apertura dell'incanto.

Per le spese del contratto si depositeranno lire 400 oltre la tassa di registro.

Spezia, 9 maggio 1871.

Il Sottocommissario di marina ai contratti
G. S. CANEPA.

1872

Intendenza di Finanza di Bari

Avviso d'asta

Per l'appalto alla riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Monopoli.

Dovendosi d'ordine del Ministero delle finanze provvedere all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo governativi nel comune chiuso di Monopoli si rende pubblicamente noto quanto segue:

1. L'appalto si fa dal 1° agosto 1871 al 31 dicembre 1875.

2. L'appaltatore dovrà provvedere anche alla riscossione nel comune appaltato delle addizionali e dazi comunali, dividendo col municipio le spese secondo i proventi rispettivi, a termini degli articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e dell'art. 2 della legge 11 agosto 1870, e secondo le prescrizioni del regolamento generale sui dazi interni di consumo, approvato col Reale decreto 25 agosto 1870, n. 5840, e dei capitoli d'onere

3. Il canone annuo pel detto comune di Monopoli è di lire cinquantasettemila (57,000).

4. Gl'incanti si faranno per mezzo di offerte segrete presso questa Intendenza di finanza nei modi stabiliti dal regolamento approvato con regio decreto del 4 settembre 1870, aprendo l'asta alle ore 12 meridiane del giorno di sabato 10 giugno prossimo venturo.

5. Chiunque intenda concorrere all'appalto dovrà unire ad ogni scheda di offerta la prova d'aver depositato a garanzia della medesima nella tesoreria provinciale una somma uguale al sesto dell'importo del canone di un anno attribuito al detto comune.

6. L'offerente dovrà inoltre nella scheda indicare il domicilio da lui eletto in questa città capoluogo di provincia.

Non si terrà conto alcuno delle offerte fatte per persone da nominare.

7. Sia presso quest'Intendenza che presso le sottoprefetture di questa provincia saranno ostensibili i capitoli d'onere, nei quali, per disposizione datane dal Ministero delle finanze, resta modificato l'art. 5, riducendosi ad un semestre soltanto di canone la cauzione definitiva, cioè a lire 28,500, e resta pure soppresso l'art 12 in quanto riguarda la clausola risolutiva del contratto per variazioni legislative delle tariffe o del sistema di riscossione.

8. La scheda contenente il minimo prezzo d'aggiudicazione sarà inviata all'Intendenza di finanza dalla Regia prefettura della provincia, a ciò delegata dal Ministero.

9. Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso sulla scadenza del periodo di tempo per le offerte del ventesimo, a termini dell'art. 98 del regolamento succitato.

Qualora vengano in tempo utile presentate offerte d'aumento ammissibili, a termini dell'art. 99 del regolamento stesso si pubblicherà l'avviso pel nuovo incanto da tenersi col metodo dell'estinzione delle candele, o di partiti sigillati.

10. Seguita l'aggiudicazione definitiva si procederà alla stipulazione del contratto a termini dell'art. 5 dei capitoli d'onere, ferma sempre la riduzione della cauzione nel limite suespresso.

11. La definitiva approvazione dell'aggiudicazione è riservata al Ministero delle finanze mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti, salvo gli effetti dell'art. 122 del succitato regolamento.

Il presente avviso sarà pubblicato in questa città, nei capoluoghi di circondario di questa provincia, nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale *Il Piccolo Corriere* nel quale si fanno le inserzioni legali per la provincia.

Bari, addì 17 maggio 1871.

2095 *L'Intendente*: MUFFONE.

Nota. 2137

(1ª *pubblicazione*)

Sulle instanze del cav. avv. Pier Luigi Bretti, domiciliato in Vigevano, il tribunale civile e correzionale nella stessa città sedente, con decreto del 19 maggio 1871, dichiarò di spettanza dello stesso cav. Pier Luigi Bretti, come erede universale del di lui padre Pietro fu Antonio, morto senza testamento, il certificato di rendita di lire duecento settantacinque sul Debito Pubblico del Regno d'Italia (creazione colla legge 10 luglio 1861, e col Reale decreto 28 stesso mese ed anno) avente la data del 30 giugno 1862, n. 24051, intestato al detto di lui padre Pietro Bretti fu Antonio, ed annotato d'ipoteca a garanzia delle doti della Giuseppina Ferrera fu Pietro, madre dello stesso instante cav. Bretti, deceduta eziandio senza testamento. Ordinò l'annullamento di tale annotazione d'ipoteca, ed autorizzò la Direzione generale del Debito Pubblico a procedere a tale annullamento, e quindi a ridurre al portatore il sovramenzionato certificato di rendita osservate le norme dalla legge stabilite.

Vigevano, 20 maggio 1871.

Il cancelliere del tribunale
PEROSINO.

Cassa centrale di risparmi e depositi

AVVISO.

Il di 28 maggio corrente verrà aperta nel capoluogo del comune di Campi-Bisenzio, provincia di Firenze, una Cassa di risparmi affiliata in seconda classe alla Cassa centrale fiorentina di risparmi e depositi.

Detta Cassa approvata col regio decreto del 5 marzo 1871, per l'oggetto designato dalla sua stessa denominazione, e perciò senza alcuno scopo industriale o commerciale in ordine ai regolamenti in vigore presso la suddetta Cassa centrale, è rappresentata da una Società anonima formalmente costituitasi col pubblico istrumento stipulato nel 7 maggio stante ai rogiti del notaro avvocato Borchi, e debitamente depositato come vuole la legge

La qual Società ha già raccolto dai propri membri e versato una dote di lire 1400, corrispondente all'ammontare complessivo di n. 56 azioni infruttifere di lire 25 ciascuna, ed è amministrata da un consiglio di amministrazione eletto nel proprio seno e composto di un presidente, di tre consiglieri, e di un segretario.

Firenze, 20 maggio 1871. 2123

Avviso.

Il sottoscritto sindaco del comune di Campagnatico, provincia di Grosseto, rende noto essere rimaste vacanti le condotte medico-chirurgiche di Civitella Marittima e di Pari in detto comune alle quali è annesso respettivamente l'annuo stipendio di lire duemila (L. 2,000), con gli obblighi che appresso:

1° Prestarsi gratuitamente al disimpegno delle cure mediche ed operazioni chirurgiche a riguardo di tutti gli abitanti della respettiva condotta e forestieri di passaggio nel comune, visitare i giovani compresi nella leva militare tanto in permesso che di transito pel comune.

2° Avranno ciascuno l'obbligo di supplire il titolare di Casal di Pari in caso di legittima assenza e malattia, e ciò a turno.

3° Dovranno prestarsi gratuitamente ognuno pei consulti richiesti dai malati o respettivi curanti del comune col solo obbligo per parte dei richiedenti di somministrargli la cavalcatura.

4° Dovranno inoculare gratuitamente nel perimetro della respettiva condotta il virus-vaccino.

5° In caso di assenza dalla condotta per diporto o per interessi dovranno farsi supplire da altro medico-chirurgo a loro spese.

6° Rilasceranno gratuitamente tutti i certificati che saranno loro richiesti dagli abitanti della condotta respettiva, destinati a servire per l'esenzione dal militare servizio, o a qualunque altro uso.

7° Avranno diritto alla cavalcatura per le visite di campagna, quale sarà loro somministrata dai richiedenti.

8° In caso di renunzia all'impiego dovranno dare due mesi di tempo al comune per provvedere al servizio.

9° Il titolare della condotta di Civitella dovrà trasferirsi a fare il servizio medico-chirurgico del paese di Paganico alternativamente col medico-chirurgo e col chirurgo di Campagnatico, ed in ogni mese di servizio farà le gite in quel paese il lunedì, giovedì e sabato di ciascuna settimana trattenendosi almeno due ore per ottenere notizie sulla esistenza dei malati, nel qual periodo di servizio dovrà inoculare il virus-vaccino anche nel paese medesimo, e rilascerà a quegli abitanti tutti i certificati gratuitamente di cui al precedente articolo 6

Invita perciò tutti coloro che volessero concorrere a far pervenire a questo uffizio comunale franche di posta e scritte in carta da bollo da centesimi 60 le loro istanze corredate delle due matricole medica e chirurgica e di qualunque altro documento entro un mese dal giorno della inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del presente avviso.

Li 18 maggio 1871.

Il Sindaco: FERDINANDO PIERAZZI.

2080 *Il Segretario comunale*: Notaro G. FANTOZZI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI

AVVISO D'ASTA.

Vendita di stabile demaniale autorizzata con R. decreto 25 settembre 1870.

Il pubblico è avvisato che alle ore 9 ant. del giorno 15 giugno p. v. si procederà in una delle sale di questa Intendenza, sotto la presidenza del sottoscritto, o di chi sarà da esso delegato, ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo miglior offerente, dello stabile demaniale qui sotto descritto, stato espropriato alla ditta Beltrami conte Pietro e Comp.

Selva, pascolo ed aratorio, posti in territori di Villanova Monteleone, e luogo detto *Minerva*, nel catasto al numero di mappa 4059, lettera A; coerente a terre di donna Maria Giuseppa Dettori, di don Giuseppe Uras, di don Raffaele Dettori, e a limite del territorio di Padria, soggetto al tributo di lire 2,054 47, della superficie di ettari 1,959 09.

L'asta sarà aperta sul prezzo d'espropriazione di L. 123,268 20.

Ogni offerta non potrà esser minore di L. 500.

Per essere ammessi a prender parte all'asta, gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degli incanti depositare a mani del segretario dell'ufficio procedente, o far fede d'avere depositato sulla cassa dell'uffizio Demanio di Sassari, in denari od in titoli di credito, una somma corrispondente al decimo del valore dello stabile suddetto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale di cui sarà lecito a chiunque di prendere visione in questo uffizio procedente.

Il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato o tutto in rogito oppure un terzo subito, e il restante in dieci rate eguali coll'interesse del 5 per 100, od anche in cinque eguali rate, coll'interesse del 5 per 100, e di queste una in rogito.

Gli incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara all'estinzione della candela vergine.

Facendosi luogo all'aggiudicazione si pubblicherà il corrispondente avviso, scadendo col giorno 15 luglio susseguente, alle ore 12 antimeridiane, il periodo di tempo per le offerte di aumento non inferiori al ventesimo.

Sassari, li 7 maggio 1871.

2085 *L'Intendente*: L. ROTONDO.

INTENDENZA DI FINANZA IN MILANO

PER LA

SOCIETÀ ANONIMA PER LA VENDITA DI BENI DEL REGNO D'ITALIA

agente per conto del Governo

AVVISO D'ASTA.

Vendita di fabbricato erariale autorizzata colla legge 21 agosto 1862, numero 793.

Il pubblico è avvisato che alle ore dodici (12) meridiane del giorno 20 giugno p. f. si procederà in una delle sale di quest'ufficio, avanti il signor intendente o chi per esso, al primo pubblico incanto per la definitiva aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dello stabile erariale descritto nell'elenco unico del 12 agosto 1870.

Lo stabile che si pone in vendita consiste nel FABBRICATO ERARIALE IN MILANO, detto di *Sant'Apollinare*, situato nella via di Santa Sofia, al civico numero 13, descritto ai numeri 159 1/3 e 160 della mappa censuaria della parrocchia di San Calimero in Porta Romana, coll'estimo di scudi 958 0 4, pari ad italiane lire 4,414 84 8, della superficie di are 39 50, e composto:

Di trenta locali a piano terreno, parte per abitazione e parte ad uso di magazzino, con cinque cortili, due portici, piccola ortaglia ed un cavo d'acqua attraversante il cortile più vasto, destinato però al solo uso di lavanderia;

Di ventinove locali al primo piano, di cui tre ad uso di magazzino, e

Di sei al secondo, ad uso abitazione.

L'asta sarà tenuta sul prezzo peritale di lire cinquantunmila e cinquantasei (L. 51,056)

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 200.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno, prima dell'ora stabilita per l'incanto, depositare a mani del segretario dell'ufficio procedente, o provare d'aver depositato nella cassa della ricevitoria demaniale in Milano, in denaro od in titoli di credito al valore di Borsa, una somma corrispondente al decimo del valore estimativo del lotto suddetto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel relativo capitolato, di cui sarà lecito a chiunque prendere visione in quest'ufficio procedente.

L'incanto sarà tenuto col mezzo di pubblica gara, ad estinzione di candela vergine.

L'aggiudicazione non avrà luogo se non concorrono almeno due oblatori.

Non si farà luogo a ripetizione d'incanti in caso di deserzione dell'esperimento.

Milano, il 10 maggio 1871.

Per la detta Intendenza
Il Primo Segretario: MONTECCHINI.

2064

2105 Editto

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Grosseto al seguito d'ordinanza del giudice delegato alla procedura del fallimento di Giuseppe e Jacopo fratelli Chiesa di Grosseto, registrata con marca da lire 1 20 annullata, fa invito a tutti i creditori verificati e giurati del detto fallimento ad intervenire all'adunanza che sarà tenuta la mattina del quindici giugno venturo, a ore 9, in Grosseto, avanti il giudice suddetto, per deliberare sulla formazione del concordato.

Grosseto, li 21 maggio 1871.

SILVIO CONTI.

Avviso.

(1ª *pubblicazione*)

Il cancelliere della R pretura di Camaiore avvisa il pubblico che nella sala delle udienze di detta pretura il 20 giugno prossimo venturo, a ore 10 antimeridiane, procederà alla vendita per pubblico incanto di una casa a tre piani, di proprietà di Pia e Massimina figlie minori dell'interdetto Serafino Dalle Luche di Camaiore.

L'incanto si aprirà sul prezzo di lire 3782 80: chiunque potrà offrirvi previo deposito di lire 800 per ispese e del decimo.

2133 G. B. PAPPALARDO, canc.

Decreto.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile di Reggio Emilia,

Radunato in camera di consiglio nelle persone dei signori avvocati Giovanni Berti presidente, Antonio Anceschi e Ernesto Pizzetti giudici, coll'assistenza dell'infrascritto cancelliere;

Veduto il ricorso presentato nel 26 aprile ultimo scorso nell'interesse della Luigia Zanichelli vedova Ottavi e dei figli di lei Vincenza, Ottavio e Marietta del fu Gian Battista Ottavi di Reggio Emilia;

Sulla relazione del giudice delegato;

Attesochè consta dai documenti prodotti che nel 29 novembre 1870 moriva in questa città il signor Ottavi Gian Battista, lasciando superstiti la moglie Luigia Zanichelli e tre figli, cioè Vincenza maggiorenne di età, Ottavio e Marietta minorenni, e costituiti sotto la potestà della loro madre predetta; che con testamento olografo del 21 novembre suddetto lo stesso Ottavi aveva disposto dell'usofrutto dell'intera sua eredità a favore della nominata moglie sua, colle condizioni che concorra al pagamento delle passività e che conviva col figlio e colle figlie innupte, che del resto la successione si è aperta *ab intestato* ed è a regolarsi colle leggi civili vigenti; che soli eredi del defunto Ottavi sono la moglie e i figli di lui sunnominati, e che della sostanza ereditaria fanno parte nove titoli di rendita sullo Stato al portatore (consolidato italiano 5 per 0/0) di una somma complessiva di lire 10,500 di capitale, depositata già dall'Ottavi nella Cassa centrale dei depositi e prestiti per cauzione dell'affitto di due fondi demaniali, dal quale deposito vorrebbero ora i ricorrenti far eseguire il tramutamento in loro capo e giusta le rispettive ragioni ereditarie;

Visto l'articolo 20 della legge 10 luglio 1861, n. 94,

Dichiara constare a favore della Luigia Zanichelli e dei figli di lei Vincenza, Ottavio e Marietta del diritto di successione al fu marito e padre rispettivo Gian Battista Ottavi, in quanto alla prima quale usufruttuaria a termini del testamento dell'Ottavi stesso e quale legittima rappresentante dei due figli minorenni Ottavio e Marietta, e in quanto a tutti i tre figli quali eredi legittimi *ab intestato* del padre loro.

Così pronunziato questo giorno dodici maggio mille ottocento settantuno.

BERTI, presidente.

2081 G CERLINI, vicecanc.

Notificazione.

(3ª *pubblicazione*).

Sul ricorso di Giuseppe Pharisien, di Luigi Grassi, ed avvocato Giuseppe Lamperti, eredi testamentari del fu dott. notaio cav. Antonio Pharisien,

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda promiscua, in Camera di consiglio, con decreto 17 aprile 1871, n. 354, ha autorizzato la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione ed il tramutamento dei seguenti certificati di rendita consolidato 5 0/0, e cioè:

Certificato 24 ottobre 1862, numero 17533, rilasciato a Milano al nome di Pharisien dott. Antonio di Giovanni, per l'annua rendita di . . L. 650

Certificato 30 luglio 1863, numero 30396, pure rilasciato a Milano a favore di Pharisien dottor Antonio di Giovanni, di annue . . . . » 5

Certificato 8 agosto 1870, numero 65953, pure rilasciato a Milano al nome di Pharisien dottor Antonio fu Giovanni, per annue . . . . » 4000

Importante la complessiva rendita annua di . . . . L. 4655 di compendio dell'eredità del suddetto titolare.

Autorizzava pure la detta Direzione, previa depennazione dell'annotamento di vincolo esistente in margine ai primi due certificati n. 17533 di annue lire 650, e num. 30396 di annue lire 5, a cauzione del notariato già esercito dal defunto titolare, a rilasciare nel comune interesse al coerede signor avvocato Giuseppe Lamperti in concambio dei detti certificati:

a) Un certificato al nome dell'avvocato Giuseppe Lamperti di Paolo, per l'annua rendita di . . . . L. 1555

b) Numero due titoli al portatore per annue lire 1000 ciascuno . . . . » 2000

c) Numero due titoli al portatore di annue L. 500 cadauno » 1000

d) Numero due titoli al portatore di annue L. 50 ciascuno » 100

Corrispondenti alla complessiva rendita di . . . L. 4655

Il procuratore

1698 AVV. CARLO RECLI.

Avviso.

Alla udienza del tribunale civile di Firenze del dì 30 maggio corrente sarà nuovamente esposta all'incanto per il prezzo di lire 3654 18, al seguito degli sbassi sul prezzo di stima di lire 6876, una casa posta in Firenze in via del Leone, già via Nuova da San Frediano, n. 26, espropriata a carico del signor Enrico Bronzuoli.

2120 DOTT. G. BALLERINI.

Aumento del sesto.

Si rende noto che con sentenza del tribunale civile di Firenze 22 maggio corrente furono deliberati al dottor Enrico Stefano François, per persona da dichiarare, e per il prezzo di lire 11,230, i seguenti immobili di spettanza di Angiolo e Pietro Cecchini di popolo di San Casciano in Padule, cioè:

Un podere denominato Poderino Chiuso, con la casa colonica e appezzamenti boschivi attigui, il tutto situato nel popolo di San Casciano in Padule, in parte nel popolo di Santa Felicita e Gattaia, comune di Vicchio.

Il termine utile per l'aumento del sesto scade col giorno 6 giugno venturo.

Firenze, 23 maggio 1871.

2119 CELESTINO BANDOIS, canc.

Avviso. 2127

Luigi Capanni, possidente e negoziante domiciliato a Camprenna, in comunità di Reggello, pretura di Figline Val d'Arno, provincia di Firenze, deduce a pubblica notizia che con l'atto presente intende di inibire, conforme inibisce, a qualunque persona non munita di un suo permesso in scritto qualunque caccia con fucile, o aucupio, qualunque pascolo, o taglio di bosco e stipa di qualsivoglia natura, sopra i di lui beni coltivati e boschivi, situati nella comunità di Reggello, e che costituiscono oggi la di lui tenuta di Camprenna, con dichiarazione che in caso di inosservanza sarà proceduto contro qualsivoglia individuo con tutti i mezzi permessi dalle veglianti leggi.

Reggello, li 23 maggio 1871.

LUIGI CAPANNI.

1704 Decreto.

(3ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Palermo certifica che dal detto tribunale, prima sezione civile, con deliberazione del sei marzo 1871 è stato disposto che la rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire tremila quaranta a favore del signor Cardile Pasquale fu Giuseppe, domiciliato in Palermo, risultante da n. 16 certificati uno in data del quindici febbraio 1862 di num. 290, e gli altri delli 11 luglio 1868 coi numeri dal 42050 al 42064, venisse intestata ai di lui eredi e legatari per come segue:

In proprietà assoluta:

In favore di Cardile Vincenzo fu Giuseppe lire 540 annuali - di Cardile Giuseppe fu Giacomo annue lire 60 - di Cardile Giovanna di Giuseppe moglie di Vincenzo Marraffa lire 60 - di Cardile Andrea fu Giacomo lire 80 - di Cardile Pasquale di Andrea, minore rappresentato dal padre, lire 10 - di Cardile Giovanni di Andrea, rappresentato dal padre, lire 10 - di Garufi Pasquale fu Ottavio lire 300 - di Garufi Vincenzo di Pasquale, minore rappresentato dal padre, lire 100 - di Garufi Carlo di Pasquale, minore rappresentato dal padre, lire 40 - di Garufi Emanuele fu Ottavio lire 100 - di Garufi Francesco fu Ottavio lire 100 - di Garufi Settimo fu Ottavio lire 20.

In sola proprietà e coll'usufrutto a favore di Cardile Vincenza fu Giuseppe durante vita:

Ai signori Cardile Andrea fu Giacomo lire 100 - Garufi Pasquale fu Ottavio lire 500 - Garufi Vincenza di Pasquale, minore rappresentata dal padre, lire 100 - Garufi Giovanna fu Ottavio lire 100 - Bajona Giuseppe fu Carlo lire 100.

In proprietà, ma inalienabile sino ad anni 30:

Alle signore Cardile Angela di Giuseppe lire 100 - Cardile Onofria di Giuseppe, minore rappresentata dal padre, lire 80 - Cardile Carmela di Salvatore lire 50 - Cardile Concetta di Salvatore lire 50 - Cardile Rosalia lire 50 - Cardile Giovanna lire 25 - Cardile Provvidenza lire 25; tutti tre minori figli di Salvatore da esso rappresentati - Garufi Vincenza ed Eloisa di Giovan Battista lire 130 per una - Garufi Vincenza e Isabella di Settimo, minori rappresentati dal padre, lire 40 per una.

In fede di che rilascia il presente al procuratore legale signor Alfio Calascibetta oggi lì ventitrè marzo 1871.

Il cancelliere
F. GAVAGNONE.

Notificanza.

(1ª *pubblicazione*).

Sull'instanza di Giacinto Duboin, capitano domiciliato in Torino, per la pronuncia di dichiarazione d'assenza dell'Eugenio Duboin, già residente in Torino, il tribunale civile di Torino con decreto 28 dicembre 1870 e 7 febbraio 1871 mandò farsi le pubblicazioni prescritte dall'articolo 23 del Codice civile ed assumere informazioni.

2121 CESARE SCOTTA, proc. capo.

Decreto.

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari, in camera di consiglio e di vacazione,

Visto il ricorso del sacerdote Ignazio, Giovannetta, e Felicita fratello e sorelle Podda col quale si chiede di venire abilitati ad ottenere il rimborso del capitale della cedola del Debito Pubblico nominativa, distinta col numero 374, creazione 21 agosto 1858, della rendita di lire italiane duecento cinquanta estratta nell'ultimo sorteggio;

Sulla relazione del giudice deputato Emanuele Federini;

Attesochè la predetta cedola sia nominativa, portante la suddetta annua rendita a favore di Maria Antonia Podda nata Zara;

Attesochè dall'atto che si è presentato consta come costei sia deceduta nel 4 novembre 1858, e dall'atto giudiziale di notorietà 29 marzo 1871 risulta che la titolare della rendita morì senza testamento, e che le persone chiamate alla di lei intestata successione sieno i soli predetti suoi figli Ignazio, Giovannetta, e Felicita Podda;

Visto l'articolo 82 del reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza i petenti, quali successori legittimi della sunnominata Maria Antonia Podda, a poter ottenere il rimborso del capitale e relativi interessi, se mai possano spettare, della cedola in discorso.

Cagliari, 19 aprile 1871.

Satta Musio presidente - Federici Marturano - Melis vicecancelliere aggiunto.

Per copia conforme all'originale esente da registro.

Cagliari, 22 aprile 1871.

1887 MELIS, vicecanc. agg.

Dichiarazione d'assenza.

(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Genova con sentenza del 31 marzo 1871 ha dichiarato l'assenza di Michele e Giambattista fratelli Gomez nativi di Recco, ove ebbero l'ultimo domicilio, e ciò ad instanza del loro padre Giovanni Gomez, ammesso al gratuito patrocinio con decreto 30 giugno 1870.

1533 A. G. RICCI, proc.

2100 Editto.

Con atto del dì 20 corrente la signora Maria Pecchioli vedova Giovannozzi, di Firenze, nell'interesse della propria figlia minore Giuseppa ha accettato con benefizio d'inventario l'eredità di Giovanni Giovannozzi, morto nel 21 febbraio 1871.

Dalla cancelleria del IV mandamento in Firenze, li 21 maggio 1871.

EUGENIO MANZUOLI, canc.

Notificazione.

(3ª *pubblicazione*).

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione terza promiscua, con decreto 5 marzo 1871, n. 213, ha dichiarato di autorizzare la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in quattro titoli al portatore da lire cinquecento cadauno dei seguenti certificati di rendita del consolidato 5 per 0/0, cioè:

1. Certificato n. 506, rilasciato a Milano li 21 febbraio 1862, per l'annua rendita di lire mille.

2. Certificato n. 1963, rilasciato a Milano li 18 marzo 1862, per l'annua rendita di lire mille.

Ambedue inscritti al nome di De Notaris Aurelio fu Antonio di Milano, ivi resosi defunto li 10 ottobre 1870 e di compendio della successione del detto titolare, devoluti pertanto ai di lui eredi legittimi comm. prof. Giuseppe, ingegnere Giovanni, Carlo, Emilia vedova Cambieri, Camilla maritata al signor Paolo Vanoncini e Virginia moglie al signor Baldassarre Venegoni fratelli e sorelle De Notaris fu Antonio, nella quota di un sesto per ciascuno e da rilasciarsi nel comune interesse al coerede signor ingegnere Giovanni De Notaris.

Il procuratore

1699 AVV. CARLO RECLI.

Avviso.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, con sentenza renduta nel dì 26 ottobre 1870, fra l'altro dispose come segue: « Dispone che la Direzione del Debito pubblico, annullando i due certificati di rendita iscritta al cinque per cento sul Gran Libro del Debito pubblico a favore di Nunzio Palermo del fu Giuseppe, il primo di annue lire 3,580 segnato col n. 43343 e col numero di registro di posizione 9802, e l'altro di annue lire 850, segnato col n. 126475 e col numero del registro di posizione 56813, delle suddette annue lire 4,430 di rendita ne faccia il seguente tramutamento, cioè: a) annue lire 80 le intesti a Palermo Raffaela del fu Nunzio, moglie di Ferdinando Sabino di Luigi, domiciliata in Napoli; b) annue lire 970 le intesti a Palermo Pasqualino del fu Nunzio, domiciliato in Napoli; c) annue lire 755 le intesti a Palermo Federico del fu Nunzio, domiciliato in Napoli; d) annue lire 765 le intesti a Palermo Domenico del fu Nunzio minore sotto l'amministrazione di Salvatore Moresca del fu Raffaele suo tutore domiciliato in Napoli; e) annue lire 950 le intesti a Palermo Angelina del fu Nunzio, minore sotto l'amministrazione di Salvatore Moresca fu Raffaele suo tutore, domiciliato in Napoli; f) e delle residuali annue lire 880 ne formi cartelle al portatore, consegnando tanto i suddetti cinque nuovi certificati di rendita intestata, quanto le suddette cartelle al portatore, al succennato certificatore Reale notar Guido.

26 aprile 1871.

ENRICO MANNARA, procuratore esercente presso il tribunale civile di Napoli.

1703

Notificanza di decreto.

(2ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Torino in udienza delli 2 maggio 1871 ha pronunciato un decreto col quale dichiara accertato il decesso di Colletti Giuseppe fu Gerolamo, già domiciliato in Torino, e consolidata la di costui eredità nella persona di Tribaudino Carlo Alberto, di lui genero, domiciliato in Torino, ed Edvige Chiambretto, domiciliata a Rivarolo Ligure, per eguale parte e porzione a termini del testamento del detto Colletti Giuseppe 8 marzo 1869, rogato Bonacossa, ed autorizzò il tramutamento al portatore dei certificati del consolidato 5 per 0/0 1861, n. 30911, di lire 50, e 30912 di lire 100, intestati al detto defunto Giuseppe Colletti.

TRIBAUDINO CARLO ALBERTO, anche come procuratore speciale di Edvige Chiambretti coerede.

1952

Nota.

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile e correzionale di Vigevano con decreto del ventiquattro marzo ultimo scorso dichiarò che la eredità di Melchiorre Biava di Vigevano, soldato nel 1° reggimento d'artiglieria, morto senza testamento in Pavia il 17 ottobre 1870, è devoluta alli suoi genitori Biava Gioanni, e Maria Laria, ed alli suoi fratelli e sorelle Vincenzo, Bernardo, Gioanna, Margarita, e Giuseppa Biava, residenti in Vigevano, ed autorizzò la Cassa dei depositi e dei prestiti a restituire e pagare agli eredi medesimi padre, madre e figli Biava le lire seicento di cui nella cartella di deposito numero diciannovemila ottocento novantadue, datata dell'otto marzo mille ottocento sessantadue, ed intestata al sovra nominato Melchiorre Biava.

Vigevano, 20 maggio 1871.

Il cancelliere del tribunale
PEROSINO.

2138

FEA ENRICO, *gerente*

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA